

(N. 1842-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI
E MARINA MERCANTILE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla VII Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati
nella seduta del 9 agosto 1951 (V. Stampato N. 1820)*

presentato dal **Ministro dei Lavori Pubblici**

di concerto col **Ministro del Tesoro**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 16 AGOSTO 1951

Comunicata alla Presidenza il 5 ottobre 1951

**Concessione di un contributo straordinario di lire 40 miliardi
all'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (A. N. A. S.).**

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che viene sottoposto oggi al nostro esame, mira a risolvere il problema della viabilità che è il presupposto del programma che, dopo circa un secolo di studi e di discussioni, il Parlamento ha voluto affrontare per la redenzione dell'Italia meridionale.

La legge sulla Cassa del Mezzogiorno provvede alle nuove costruzioni di strade e alla sistemazione della viabilità minore, ma non alle

strade statali. Lo sviluppo dell'automobilismo trova le strade statali dell'Italia meridionale in una condizione di evidente inferiorità di fronte a quelle delle altre Regioni.

Le strade statali non sistemate nel Mezzogiorno rappresentano il 42 per cento della rete esistente, mentre questa percentuale è del 21 per cento nell'Italia settentrionale e del 14 per cento nell'Italia centrale. Per dare all'A.N.A.S. i mezzi necessari ad eseguire tali lavori, il Mi-

nistero dei lavori pubblici ha predisposto questo disegno di legge che concede un contributo straordinario di 40 miliardi ripartiti in dieci esercizi.

Il provvedimento, di inderogabile e indifferibile necessità, è stato invocato nei congressi, nella Stampa e nei due rami del Parlamento in occasione della discussione del bilancio dei Lavori pubblici ed è stato approvato quasi alla unanimità dalla Camera dei deputati. L'approvazione di esso è della massima urgenza non solo per creare le condizioni favorevoli alla applicazione delle altre provvidenze contemplate nella legge sulla Cassa del Mezzogiorno, ma anche per dare un forte contributo alla lotta contro la disoccupazione che immiserisce ed esaspera la classe operaia delle regioni meridionali.

L'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali, con quella meravigliosa attività che riscuote la riconoscenza degli italiani e suscita l'ammirazione degli stranieri, ha già predisposto gli atti tecnici per la risoluzione di questo problema.

Sono stati approvati progetti per 80 strade per un importo di 5.759.650.000 lire e molti altri progetti sono in corso di approvazione. I progetti già approvati potranno impiegare giornalmente oltre 5.000 operai e non appena il disegno di legge diverrà legge dello Stato saranno diramati gli inviti alle ditte per la partecipazione alle gare.

RICCI Mosè, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È concesso un contributo straordinario di lire 40 miliardi all'Azienda nazionale autonoma delle strade statali (A.N.A.S.) per provvedere alla esecuzione di lavori di sistemazione generale, di rettifica e di depolverizzazione di strade statali dell'Italia meridionale ed insulare.

La spesa predetta sarà stanziata nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 4 miliardi all'anno a decorrere dall'esercizio 1950-51 fino all'esercizio 1959-60.

Art. 2.

Allo scopo di iniziare e portare a compimento i lavori di cui al precedente articolo in periodi di tempo abbreviati, la A.N.A.S. è autorizzata ad assumere impegni in misura eccedente gli stanziamenti, entro i seguenti limiti: lire 4 miliardi nell'esercizio 1950-51, lire 12 miliardi nell'esercizio 1951-52, lire 12 miliardi nell'esercizio 1952-53 e lire 12 miliardi nell'esercizio 1953-54.

Per far fronte ai pagamenti in misura eccedente le somme stanziate in ogni esercizio,

ai sensi del secondo comma del precedente articolo, l'A.N.A.S. potrà stipulare, occorrendo, anticipazioni con la Cassa depositi e prestiti, il Consorzio di credito per le opere pubbliche ed altri Istituti di credito, di assicurazioni o di previdenza. Tali operazioni possono essere concluse anche in deroga alle norme di legge, di statuto e di regolamento che disciplinano l'attività dei singoli Istituti mutuanti.

Art. 3.

Alla copertura della spesa di lire 4 miliardi da stanziare nell'esercizio 1950-51 viene destinata una corrispondente aliquota del ricavato del prestito autorizzato con la legge 30 dicembre 1950, n. 1040, di cui al terzo provvedimento di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio medesimo.

Art. 4.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni allo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e nel bilancio dell'A.N.A.S.

Con gli stessi provvedimenti sarà stabilita la quota sulle autorizzazioni previste dalla presente legge da destinare agli oneri di carattere generale in dipendenza dell'attuazione della legge stessa, ivi compresi gli interessi per le eventuali anticipazioni.